



Comune di Sesto Fiorentino

TESTO UNICO

D.M.

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE

(Contiene le disposizioni del regolamento 30 Marzo 1902 e le modificazioni ed aggiunte fatte successivamente: riviste, corrette e riunite in testo unico con le deliberazioni del Consiglio comunale in data 25 Febbraio e 10 Novembre 1910, rese esecutive il 28 Gennaio 1911 col Visto N. 43793)

SESTO-FIORENTINO  
TIP. LIT. COMUNALE G. CONTINI  
1914



## Comune di Sesto-Fiorentino

### *Modificazioni ed aggiunte al regolamento comunale di igiene 30 Marzo 1902*

*Con deliberazione consiliare 10 Marzo 1908  
agli articoli 9, 12, 31, e 78 del regolamento sud-  
detto sono state fatte le seguenti modificazioni  
ed aggiunte.*

*Art. 9. - Sono proibite nei terreni le così dette cave di  
di prestito e le escavazioni di fosse che possano formare  
raccolta di acque stagnanti.*

*Parimente sarà proibito di attivare cave di argilla per le  
fornaci, quando non s'avi modo di provvedere al permanente  
scolo delle acque che vi si possono raccogliere.*

*Agli operai addetti alle fornaci sarà somministrata per uso  
potabile acqua salubre e garantita da inquinamenti.*

*Sarà vietato agli operai stessi di emettere materie fecali  
nei pressi immediati delle fornaci.*

*Quando l'importanza dello stabilimento ed il numero degli  
operai, a giudizio dell'Autorità sanitaria, richiedano la costru-  
zione di adatte latrine, queste dovranno essere costruite nel ter-  
mine assegnato caso per caso dal Sindaco.*

*Art. 12. - a. - Le fogne i canali e fosse di scolo dovranno  
esser tenute costantemente espurgate.*

Art. 12. *b* - Tutti coloro che espurgeranno fogne, canali e fosse di scolo o voteranno pozzi neri, dovranno subito aspirare le materie e nettare accuratamente il suolo per modo che non rimanga alcuna traccia delle operazioni eseguite.

Il trasporto di queste materie dovrà esser fatto mediante botti o recipienti tali da garantire qualunque spandimento.

Art. 12. *c* - E' fatto obbligo ai rispettivi proprietari di provvedere alla sistemazione e conservazione dei canali di scolo e degli scoli, dei selciati, e stillicidi situati in luoghi pubblici.

Le spese relative, quando si tratti di proprietà, saranno repartite proporzionalmente alla rendita imponibile di ciascun fabbricato o possesso.

Art. 12. *d* - E' vietato di tenere nelle corti e cortili delle case e nelle case stesse, immonizze di qualunque specie, spazzature, residui di sostanze alimentari o materie putrescibili di qualunque natura.

E' vietato altresì di gettare dette sostanze sulle vie e piazze pubbliche, in prossimità delle abitazioni, nelle fosse e nei corsi d'acqua traversanti l'abitato, come pure materie fecali, acque di rifiuto domestiche e industriali e tutto ciò che possa viziare l'aria e riuscire incomodo o nauseabondo colle esalazioni.

Le spazzature delle case, dove il servizio di spazzatura è fatto quotidianamente, dovranno essere giorno per giorno consegnate allo spazzino comunale.

Negli altri luoghi le spazzature stesse potranno essere depositate sul suolo pubblico prima delle ore 8 e dopo le ore 20 alla condizione che il volume di esse non superi un quinto di metro cubo e che sieno collocate in modo da non recare impedimento al libero transito nè otturare fogne o zanelle.

Negli orti annessi alle case è permesso di tenervi un deposito di concimi o di spazzatura a scopo di cultura, semprechè non ecceda il volume di un metro cubo e disti dalla casa e dalla strada non meno di cinque metri e dai pozzi metri dieci.

Art. 12. *e* - E' proibito di scaricare il ventre sulle pubbliche vie e piazze poste nei centri abitati ed in vicinanza delle abitazioni ancorchè isolate.

E' vietato parimente spandere orina fuori degli orinatori, di otturare i fori o in qualunque modo danneggiarli.

Art. 12. *f* - Il concime delle stalle deve essere remosso giornalmente.

Il trasporto del medesimo nell'abitato deve essere effettuato prima delle ore 6 nei mesi di Giugno, Luglio, e Agosto e prima delle ore 8 negli altri mesi.

Art. 12. *g* - Il trasporto dei concimi a scopo agricolo, e delle spazzature attraverso l'abitato, è permesso soltanto con carri ben chiusi e ben coperti con tele, stioie, incerati, per modo da impedire lo spandimento.

Art. 12. *h* - Il trasporto di materie nocive o moleste alla pubblica igiene e di materie liquide, o quasi liquide che possono emanare fetide esalazioni, deve essere fatto con appositi recipienti a perfetta tenuta e chiusi ermeticamente per modo che non possa trasparire veruna esalazione.

Art. 12. *i* - I recipienti ed i veicoli trasportanti le materie di cui nell'articolo dodici, lettere *d* e *e*, devono essere tenuti con nettezza, specialmente quando debbono attraversare l'abitato.

Art. 12. *k* - La vuotatura dei pozzi neri è permessa dalle ore 23 ad un'ora prima del sorgere del sole; però nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre non potrà effettuarsi prima delle ore 24.

Sono eccettuati da questa disposizione i depositi di pozzo nero ad uso agricolo che si trovano nelle condizioni prescritte dagli art. 33 e 34 del presente regolamento.

Art. 12. *l* - I pozzi neri devono esser vuotati prima che trabocchino.

Art. 12. *m* - Lo spandimento del cesso a scopo di cultura ad una distanza minore di metri 50 dalle abitazioni è permesso soltanto dalla mezzanotte fino a due ore dopo il sorgere del sole.

Art. 31. - I tetti e le terrazze di ogni edificio dovranno esser forniti di doccie o grondaie con i relativi tubi di scarico, ed a perfetta tenuta, per le acque pluviali da raccogliersi nelle relative fogne.

*E' proibito immettere in questi tubi, acque immonde, raccolte di latrine od altri liquidi inquinati.*

*Anche a tutti gli uffici esistenti alla promulgazione del presente regolamento dovranno essere applicate le disposizioni di quest'articolo.*

Art. 78. *a* - Il trasporto delle carni macellate dal pubblico macello alle singole rivendite sarà effettuato mediante appositi carri costruiti secondo un unico tipo stabilito dalla Giunta municipale, chiusi e foderati internamente di zinco per potersi essere facilmente lavati ed occorrendo disinfettati.

Art. 78. *b* - Le carni macellate da trasportarsi al pubblico mercato o alle succursali di rivendita, nonchè quelle in transito sul territorio comunale, dovranno essere totalmente coperte e non debbono dar luogo a spandimento di sangue.

Art. 78. *c* - E' proibito la vendita delle carni macellate fuori delle macellerie, senza il permesso del Sindaco, fatta eccezione per la località del pubblico mercato, nei giorni stabiliti.

*Sesto-Fiorentino 10 Marzo 1908.*

Il Sindaco

FORTUNATO BIETOLETTI

*N. 3469 Dio. 2 - Visto: si approva sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario.*

*Firenze 27 Aprile 1908.*

p. Il Prefetto  
VALLI

# IL SINDACO DI SESTO-FIORENTINO

## **RENDE NOTO**

Che le modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento comunale d'igiene deliberate dal Consiglio nell'adunanza del dì 10 Marzo 1908 ed approvate dal Prefetto nel dì 27 Aprile 1908 in conformità del parere emesso dal Consiglio provinciale sanitario, sono pubblicate e affisse all'albo di questo palazzo comunale per 15 giorni consecutivi, a cominciare da oggi, affinché chiunque possa prenderne cognizione.

Decorso tale periodo di tempo, dette modificazioni ed aggiunte, avranno la loro piena applicazione.

*Sesto-Fiorentino, a' dì 1° Maggio 1908.*

Il Sindaco

FORTUNATO BIETTOLETTI

---

## CAPO I. Vigilanza igienica

Art. 1. - La tutela della igiene e della sanità pubblica nel Comune spetta al Sindaco, il quale nell'esercizio delle sue attribuzioni si serve del personale tecnico sanitario alla dipendenza del Comune stesso.

Art. 2. - Tutti i servizi municipali di vigilanza igienica sanitaria sono affidati all'Ufficiale sanitario, il quale gli disimpegna in conformità di quanto è stabilito dalle disposizioni legislative e dal presente regolamento.

Art. 3. - Nell'applicazione dei relativi provvedimenti l'Ufficiale sanitario è coadiuvato dai Medici, dalle Levatrici, dal Veterinario e dall'Ingegnere a servizio del Comune, nonché dalle Guardie Municipali.

Art. 4. - L'Ufficiale sanitario, oltre alle attribuzioni sue proprie:

- a) vigila all'applicazione del presente regolamento e di tutte le ordinanze emanate dal Sindaco in materia di sanità e di igiene;
- b) riferisce al Sindaco, o per esso all'Assessore a ciò delegato, su quello che riguarda l'igiene e la sanità pubblica nel Comune, e propone i relativi provvedimenti;
- c) presenta ogni anno all'Autorità comunale un resoconto sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune.

Art. 5. - Le analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche che saranno necessarie in materia di vigilanza igienica e sanitaria, se non potranno essere eseguite dall' Ufficiale sanitario comunale, saranno fatte eseguire a cura del Sindaco nel laboratorio del Comune di Firenze, in conformità dell' art. 42 del regolamento generale 3 Febbraio 1901 N. 45.

CAPO II

Vigilanza zootiatica

Art. 6. - La vigilanza zootiatica nel Comune è affidata al Medico-Veterinario condotto.

Il medesimo:

a) vigila sulle condizioni sanitarie del bestiame nel Comune, denuncia al Sindaco ogni caso di malattia infettiva e diffusiva, o sospetta di esserlo, e propone i provvedimenti per arrestarne la diffusione;

b) accerta la causa di morte degli animali se accidentale o per malattia, e ciò in base a denuncia d' ufficio od a notizia in altro modo pervenutagli, facendone in questo caso immediata denuncia al Sindaco;

c) esercita un' efficace vigilanza sull' igiene di tutte le stalle in conformità delle disposizioni contenute in proposito nella legge sanitaria, e nel presente regolamento;

d) visita prima della macellazione tutti gli animali destinati alla alimentazione umana per constatarne lo stato di salute, di nutrizione e di età, e se in essi esistono cause che si oppongano alla loro macellazione;

e) redige annualmente un rapporto sanitario sul bestiame nel Comune, sui provvedimenti adottati in proposito e su quanto in tale materia può interessare l' Autorità sanitaria comunale.

CAPO III

Igiene del suolo e dell' abitato

Art. 7. - È vietata nel territorio comunale qualunque opera che impedendo il libero deflusso delle acque superficiali, dia luogo a ristagni delle medesime e ad impaludamenti di terreni.

Art. 8. - Sono parimente vietate le opere nel sottosuolo che opponendosi al regolare deflusso delle falde acque sotteranee possano col ristagno delle medesime cagionare umidità nel terreno soprastante, rendendo così insalubri gli edifici e danneggiando le opere d' interesse igienico.

Art. 9. - Sono proibite nei terreni le così dette cave di presitto e le escavazioni di fosse che possano formare raccolta di acque stagnanti.

Parimente è proibito di attivare cave di argilla per le fornaci, quando non siavi modo di provvedere al permanente scolo delle acque che vi si possono raccogliere.

Agli operai addetti alle fornaci sarà somministrata per portabile acqua salubre e garantita da inquinamenti.

È vietato agli operai stessi di emettere materie fecali nelle vicinanze immediate delle fornaci.

Quando l' importanza dello stabilimento ed il numero degli operai, a giudizio dell' Autorità sanitaria comunale, richiedano la costruzione di adatte latrine, queste dovranno essere costruite nel termine che sarà assegnato dal Sindaco.

Art. 10. - I terreni fuori degli aggregati urbani a qualunque uso sieno destinati, devono essere conservati liberi da impaludamenti (quando questi non vi esistono) per mezzo di adatti canali destinati allo scolo delle acque, che devono essere mantenuti sempre liberi da materie ingombranti.

Art. 11. - Non è permesso immettere nei corsi di acqua scoperti lungo il loro percorso per l' abitato, ed in quelli che debbono servire in qualche modo ad usi alimentari oppure ad usi domestici; come a privati o pubblici lavatoi, bagni ecc. fognie o canali che vi conducano orine, materie fecali, acque di rifiuto o in qualunque modo inquinare.

Potrà essere permessa la immissione dei detti rifiuti dopo essersi assicurati che i medesimi vengano prima sottoposti ad una completa ed efficace depurazione, tenuto conto in ogni caso della portata e della velocità del corso d' acqua.

È assolutamente vietata la immissione nei corsi d' acqua di residui solidi di ogni genere.

Art. 12. - I rifiuti liquidi, le materie fecali, urine e tutte le acque sporche domestiche o industriali, dovranno essere raccolte per mezzo di condotti impermeabili, in appositi bottoni o in fogne o canali di scolo destinati a questo scopo.

Sono assolutamente vietati gli spandimenti delle medesime nel sottosuolo per mezzo di pozzi assorbenti, e il loro disperdimento sulla superficie del suolo stesso.

I proprietari delle case abitate o delle fabbriche in esercizio alla attuazione del presente regolamento, dovranno uniformarsi alle suddette disposizioni, ed a quelle dell'art. 11, entro il termine che sarà assegnato dal Sindaco in seguito a rapporto dell'Ufficio sanitario o dell'ingegnere comunale.

Art. 13. - Le fogne, i canali e le fosse di scolo dovranno essere tenute costantemente espurgate.

Art. 14. - Tutti coloro che espurgeranno fogne, canali e fosse di scolo o vuoteranno pozzi neri, dovranno subito asportarne le materie e nettare accuratamente il suolo per modo che non rimanga alcuna traccia delle operazioni eseguite.

Il trasporto di queste materie dovrà essere fatto mediante botte o recipienti tali da garantire qualunque spandimento.

Art. 15. - E' fatto obbligo ai rispettivi proprietari di provvedere alla sistemazione e conservazione dei canali di scolo e degli scoli, dei selciati e degli stillicidi situati in luoghi pubblici.

Le spese relative, quando si tratti di comproprietà, saranno repartite proporzionalmente alla rendita imponibile di ciascun fabbricato o possesso.

Art. 16. - E' vietato di tenere nelle corti e nei cortili delle case e nelle case stesse, immondizie di qualunque specie, spazzature, residui di sostanze alimentari o materie putrescibili di qualunque natura.

E' vietato altresì di gettare dette sostanze sulle vie e piazze pubbliche, in prossimità delle abitazioni, nelle fosse e nei corsi d'acqua traversanti l'abitato, come pure è proibito di gettarvi le materie fecali, le acque di rifiuto domestiche e industriali, e tutto ciò che possa viziare l'aria o riuscire incomodo o nauseabondo colle esalazioni.

Le spazzature delle case, dove il servizio di spazzatura è fatto quotidianamente, dovranno essere giorno per giorno consegnate allo spazzino comunale.

Negli altri luoghi le spazzature potranno essere depositate sul suolo pubblico prima delle ore 8 e dopo le ore 20, alla condizione che il volume di esse non superi un quinto di metro cubo e che sieno collocate in modo da non recare impedimento al libero transito, nè da otturare fogne o zanelle.

Negli orti ammessi alle case è permesso di tenervi un deposito di concimi o di spazzatura a scopo di cultura, semprechè il deposito stesso non ecceda il volume di un metro cubo e disti dieci metri dai pozzi e non meno di cinque metri dalla casa e dalla strada.

Art. 17. - E' proibito di scaricare il ventre sulle pubbliche vie e piazze poste nei centri abitati ed in vicinanza dalle abitazioni ancorchè isolate.

E' vietato parimente spandere orina fuori degli orinatori, di otturare i fori o in qualunque modo danneggiarli.

Art. 18. - Il concime delle stalle deve essere remosso giornalmente.

Il trasporto del concime nell'abitato è vietato dalle ore 6 alle ore 22 nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, e dalle ore 8 alle ore 20 negli altri mesi.

Art. 19. - Il trasporto dei concimi a scopo agricolo, e delle spazzature attraverso l'abitato, è permesso soltanto con carri ben chiusi e ben coperti con tele, storte, incroci, per modo da impedire lo spandimento, e le cattive esalazioni.

Art. 20. - Il trasporto di materie nocive o moleste alla pubblica igiene e di materie liquide o quasi liquide che possono emanare fetide esalazioni, deve essere fatto con appositi recipienti a perfetta tenuta e chiusi ermeticamente per modo che non possano tramandare veruna esalazione.

Art. 21. - I recipienti ed i veicoli trasportanti le materie di cui nell'art. 14, devono essere tenuti con nettezza, specialmente quando debbono attraversare l'abitato.

Art. 22. - La vuotatura dei pozzi neri è vietata da un'ora prima del sorgere del sole alle ore 24 nei mesi di Maggio,



Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, e da un' ora prima del sorgere del sole alle ore 23 negli altri mesi.

Sono eccettuate da questa disposizione i depositi di pozzo nero ad uso agricolo che si trovano nelle condizioni prescritte dall' art. 49 del presente regolamento.

Art. 23. - I pozzi neri devono essere vuotati prima che trabocchino.

Art. 24. - Lo spandimento di cesso a scopo di cultura ad una distanza minore di metri 50 dalle abitazioni, è permesso soltanto dalla mezzanotte fino a due ore dopo il sorgere del sole.

Art. 25. - Non sarà permesso di intraprendere nuove costruzioni, ampliamenti o modificazioni sostanziali degli edifici esistenti, se non quando risultino accertate rispettivamente tutte le condizioni che valgono a garantire la salubrità dell' edificio stesso, di quelli limitrofi e del sottosuolo circostante.

A tale effetto dovrà essere presentata all' Autorità comunale la relativa domanda corredata dei disegni in doppio esemplare, dai quali risulti chiaramente che le opere da eseguirsi sono conformi alle vigenti disposizioni. La domanda deve contenere le notizie su tutto ciò che riguarda i pozzi di acqua potabile, gli acquedotti, i pozzi neri, il sistema di allontanamento dei rifiuti industriali e domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali, non che dimostrare chiaramente l' ampiezza degli ambienti, delle finestre ecc.

Art. 26. - L' Autorità comunale potrà vigilare la costruzione dell' edificio per accertarsi che siano osservate le condizioni alle quali è stato concesso il permesso di edificare.

Tale permesso sarà comprovato con una targa rilasciata dal Comune, da tenersi affissa alla fabbrica di nuova costruzione o alla fabbrica in riduzione.

Art. 27. - Non si potranno costruire edifici sopra terreni inquinati da depositi di immondizie, letamai od altre materie putrescibili, se prima non è stato removedetto terreno, almeno per la profondità di un metro; nè dove il piano del suolo sia al livello o al disotto di corsi di acqua vicini, per

modo che venga impedito il deflusso delle acque pluviali o di rifiuto, se prima il piano del terreno sul quale deve essere costruito l' edificio non sia sufficientemente rialzato.

Se il terreno su cui dovrà costruirsi un edificio è abitualmente umido od esposto alle invasioni delle acque sotterranee, deve essere munito di sufficiente drenaggio o di scanalofossi, qualora non si provveda diversamente, perchè l' acqua non invada i locali sotterranei e terreni.

Si devono anche adottare provvedimenti perchè l' umidità non salga dalle fondazioni ai muri soprastanti.

Art. 28. - È proibito di addossare i muri delle abitazioni direttamente a colline o a terrapieni; ma dovranno tenersi discosti almeno tre metri dalla base inferiore della scarpata naturale del terreno, oppure dovranno costruirsi muri di sostegno in modo che il piede di questi disti almeno metri due dalla fabbrica. In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche e di filtrazione.

Art. 29. - L' altezza di ogni edificio di nuova costruzione, o restaurato, non potrà essere maggiore di una volta e mezzo la larghezza della strada su cui è costruito.

Art. 30. - L' ampiezza dei cortili dei detti edifici sarà di almeno un quinto della somma della superficie delle pareti che li recingono.

Art. 31. - I sotterranei non potranno mai adibirsi ad uso di abitazione; quelli destinati ad uso di cucina o di forni per combustibili e altre lavorazioni, dovranno essere difesi dall' umidità del suolo e sufficientemente aereati.

Art. 32. - Tutti gli ambienti destinati per abitazione non potranno avere un' altezza inferiore a metri tre e centimetri cinquanta misurati dal pavimento al limite interno del soffitto.

Le camere da letto non potranno misurare in pianta meno di metri quadri otto, e la loro cubatura sarà calcolata in ragione di metri 15 per ogni persona.

Art. 33. - In nessun locale di abitazione, anche in quelli esistenti alla promulgazione di questo regolamento, sarà tollerata la dimora permanente diurna o notturna di un numero di persone sproporzionato, a giudizio dell' Ufficiale sanitario, alle condizioni di capacità e di aereazione degli ambienti.

Art. 34. - Tutti gli ambienti destinati per abitazione dovranno avere almeno una finestra aperta all'aria libera.

La superficie dei vani delle finestre, di diretta illuminazione ed aereazione, deve raggiungere in complesso almeno un decimo di quella planimetrica della stanza; e quando siavi una finestra sola, la superficie illuminante non potrà essere mai inferiore a metri quadri due.

Nel caso in cui concorrono condizioni eccezionali di altitudine, di località e di esposizione, l'Autorità comunale potrà consentire una superficie minore, ma non mai inferiore a metri quadri uno e centimetri 50.

Art. 35. - I piani terreni per uso di abitazione dovranno avere il pavimento sollevato di centimetri quaranta almeno dal terreno circostante e di centimetri trenta sopra il marciapiede stradale.

Tale pavimento dovrà essere costruito con vespai e relativi ventilatori, quando al disotto del medesimo non si trovino cantine bene aerate.

I pavimenti dovranno avere una superficie unita e ben connessa in modo che non vi rimangano fessure.

Art. 36. - Nella costruzione degli edifici ad uso di abitazione, nei rinterrati, riempimenti di pavimenti e nelle coperture, non potranno impiegarsi materiali di demolizione che siano umidi, inquinati o igroscopici.

Le pareti esterne in muratura ordinaria devono avere uno spessore tale da proteggere sufficientemente i locali dalle variazioni atmosferiche, ed in ogni caso non minore di m. 0,40.

Le fondazioni e i pavimenti degli edifici suddetti dovranno essere all'occorrenza protetti altresì dall'umidità del suolo con materiali idrofughi o con altri mezzi opportuni.

Le coperture dovranno essere costruite con laterizi ben cotti o con materiali non permeabili.

Art. 37. - Tutti gli ambienti dovranno essere intonacati e imbiancati internamente; come pure dovranno essere intonacate e imbiancate le pareti esterne e le facciate, anme-

nochè queste siano costruite totalmente in pietra o in mattoni, nel qual caso saranno ristuccate a cemento nelle connettiture.

La costruzione in mattoni sarà solo permessa nel caso che lo spessore del muro non sia inferiore a cent. 45 e che i mattoni siano di qualità non permeabile.

Art. 38. - Le stanze di abitazione situate immediatamente sotto il tetto, dovranno avere l'impiantellatura o la stoa o un contro soffitto.

Art. 39. - Gli anditi, i vestiboli, i corridoi comuni e i vani delle scale saranno bene illuminati e possibilmente aereati.

Le scale e i divisori dei locali abitati non potranno essere costruiti in legno. I pavimenti potranno costruirsi in legno solo nel caso in cui si adottino pavimenti di lusso detti parquets.

Art. 40. - Ogni edificio di nuova costruzione destinato ad uso di abitazione collettiva o di famiglia, deve essere fornito di acqua potabile.

Questa dovrà essere, secondo il parere dell'Ufficiale sanitario, di buona qualità e in quantità sufficiente.

Art. 41. - Ogni abitazione per una famiglia deve avere una latrina composta di uno stanzino della superficie di almeno metri quadrati uno e centimetri venticinque, con relativo servizio interno, col condotto impermeabile per le materie fecali, incassato esternamente nel muro, e immitente in apposito recipiente o bottino,

Lo stanzino dovrà ricevere aria e luce direttamente dall'esterno della casa in modo che possa esservi ricambio di aria; nè dovrà comunicare direttamente con le cucine e colle stanze di abitazione.

Il pavimento della latrina deve essere di materia impermeabile facile a lavarsi, e le pareti debbono essere intonacate pure di materia impermeabile almeno fino all'altezza di un metro e mezzo dal pavimento stesso.

Ogni latrina deve essere fornita di apposito sfioratoio che termini al di sopra del tetto della casa; e possibilmente di sifone o di altra chiusura equivalente atta ad evitare ogni esalazione.

Art. 42. - I serbatoi o bottini per le materie fecali, non potranno costruirsi nell' interno dell' edificio e dovranno distare almeno cinquanta centimetri dai muri esterni del medesimo.

Dovranno avere pareti e fondo dello spessore almeno di quaranta centimetri; saranno di piccole dimensioni, arrotondati negli angoli e a fondo concavo; costruiti in buona muratura ed intonacati internamente a cemento in modo impermeabile, perchè non avvenga disperdimento delle materie contenute, nel circostante terreno; saranno coperti da volta reale e chiusi perfettamente con adatta lapida e contro lapida, munite di anello o di opportuno apparecchio per essere facilmente rimosse.

Un serbatoio o bottino non potrà servire a più di due condotti di latrina, e questi non potranno immergersi per nessuna ragione in depositi di materie fecali a scopo agricolo.

Art. 43. - Le case di abitazione e gli edifici a qualunque uso siano destinati, che all' attuazione del presente regolamento non avessero la latrina costruita secondo le norme stabilite dagli articoli 41 e 42, dovranno a cura dei proprietari, esserne forniti nello spazio di tempo determinato dal Sindaco caso per caso, e non mai maggiore di sei mesi.

Art. 44. - Ogni cucina deve avere un acquajo con relativo tubo di scarico, impermeabile, che immetta le acque di rifiuto in fogne ben coperte destinate a tale scopo, o in apposite vasche a perfetta tenuta, che saranno a cura del proprietario frequentemente spurgate.

L' acquajo dovrà essere munito di sifone o di altra chiusura equivalente.

Art. 45. - Ogni focolare dovrà essere munito di apposita cappa e di una propria gola da camino per il fumo, costruita con tubi di terra cotta o con canne murali e prolungata per almeno un metro al disopra del tetto dell' edificio.

Art. 46. - I tetti e le terrazze di ogni edificio dovranno essere forniti di doccie o grondaie con i relativi tubi di scarico, a perfetta tenuta, per le acque pluviali da raccogliersi nelle fogne, fosse o fossetti esistenti.

È proibito immettere in questi tubi, acque immonde, urine, feci od altri liquidi inquinati.

Anche a tutti gli edifici esistenti alla promulgazione del presente regolamento, dovranno essere applicate le disposizioni di quest' articolo.

Art. 47. - Non è permesso nei centri abitati l' allevamento di animali bovini, ovini e suini.

Art. 48. - Gli ammassi di concime, i depositi di spazzature o di qualsiasi altra materia putrescibile, non possono essere collocati a distanza minore di duecento metri dai centri abitati.

Nei centri medesimi non potranno esser costruiti depositi di pozzo nero per uso agricolo, nè concimaie.

Art. 49. - Fuori dei centri abitati le concimaie e i depositi di pozzo nero dovranno esser posti a distanza non minore di venticinque metri dalle case abitate e dalle strade pubbliche; e gli ammassi di concime, spazzature ed altre materie putrescibili a distanza non minore di cento metri dalle abitazioni, dalle strade, dai pozzi di acqua potabile, dagli acquedotti e dai serbatoi.

Le concimaie o fosse per il letame devono essere costruite a fondo e pareti impermeabili, con opportuni scoli e pozzetti di raccolta dei liquidi.

Le concimaie e i depositi di pozzo nero esistenti all' attuazione del presente regolamento saranno tollerati anco se non corrispondono alle norme del regolamento stesso. Sarà però in facoltà del Sindaco ordinarne la soppressione, ogni qualvolta a parere dell' Ufficiale sanitario, risultino pericolosi per la salute pubblica.

Gli edifici ad uso di abitazione non potranno essere costruiti a distanza minore di quella sopra indicata, dalle concimaie, depositi di pozzo nero e ammassi di concime già esistenti, se prima questi non sieno stati rimossi.

Art. 50. - Le scuderie, le stalle, gli ovili, i porcelli, e i pollai debbono esser possibilmente distaccati dalle case di abitazione; e quando facciano un solo corpo colla casa non dovranno mai essere in diretta comunicazione con le stanze ad uso di abitazione.

Le scuderie, le stalle, gli ovili e i porcili saranno ampi, avranno un'altezza non minore di metri tre dal pavimento al soffitto; ed una cubatura calcolata in ragione di metri cubi 30 per ogni capo di bestame grosso e di metri cubi 15 per ogni capo di bestame piccolo.

Tutti i suddetti locali dovranno essere sufficientemente ventilati, provvedendoli ove occorra, di tubi o di gole di ventilazione; i loro soffitti saranno costruiti con volta reale o volticella di mattoni su travi in ferro, in cemento armato o con altro mezzo simile: il pavimento sarà costruito con lastre di pietra ben connesse, con asfalto, con cemento o con altra materia impermeabile; le pareti dovranno essere costruite in modo da poter essere facilmente pulite e disinfettate, e saranno intonacate fino all'altezza di un metro e mezzo dal suolo con sostanza impermeabile.

I locali medesimi debbono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno per mezzo di finestre che abbiano una superficie illuminante di almeno un decimo del pavimento, debbono essere provvisti di scoli e di fognature con i relativi pozzetti o botini a perfetta tenuta posti all'esterno, per la raccolta delle urine.

Per quanto è possibile, non verranno utilizzati come ambienti di dimora permanente i locali sovrapposti o altrimenti situati a contatto immediato colle stalle, porcili e ovili: fatta eccezione per le persone che ivi siano addette per ragioni di servizio.

Le rastrelliere e le mangiatoie saranno costruite in modo da poter essere facilmente pulite e disinfettate.

Le lettiere saranno fatte con paglia nuova o con foglie, rimanendo assolutamente vietato di adoprare pagliericci usati.

Art. 51. - Le scuderie, le stalle, gli ovili, i porcili e i pollai esistenti all'attuazione del presente regolamento saranno tollerati anche se non rispondono completamente alle norme suddette. Sarà però in facoltà del Sindaco di ordinare il riadattamento ove sia possibile, oppure la chiusura o la soppressione, ogni qualvolta a parere dell'Ufficiale, sanitario risultino pericolosi e per la salute pubblica.

Art. 52. - I cortili delle case devono essere, intorno ai muri, pavimentati per una zona di almeno metri uno e centimetri venti, e provvisti di conveniente scolo per le acque meteoriche; non potranno versarsi nei medesimi acqua o rifiuti domestici.

Anche ai cortili delle case attualmente esistenti devono essere applicate le disposizioni di questo articolo entro il termine assegnato caso per caso dal Sindaco, sul rapporto dell'Ufficiale sanitario o dell'Ingegnere comunale.

Art. 53. - Gli edifici, di nuova costruzione e quelli modificati o riparati, destinati ad abitazione collettiva o di famiglia, non potranno essere completamente od in parte abitati senza l'autorizzazione del Sindaco.

Tale autorizzazione sarà concessa dietro rapporto dell'Ufficiale sanitario e dell'Ingegnere comunale, dal quale risulti che l'edificio si trova nelle condizioni volute dall'art. 69 della legge sanitaria, e di quelle su tale materia contenute nel presente regolamento.

Art. 54. - Le case di nuova costruzione e quelle modificate, si possono ritenere asciutte, quando:

a) l'esame igrometrico a finestre e porte chiuse e in tempo asciutto, per quarantotto ore, dia una frazione non superiore a 0,60;

b) le malte ottenute per trapanazione dei muri non contengano più dell'uno o del due per cento d'acqua.

Art. 55. - Il Sindaco potrà fare eseguire dall'Ufficiale sanitario e dall'Ingegnere comunale ispezioni straordinarie agli edifici industriali di qualsiasi specie, alle abitazioni collettive o di famiglia, ai pubblici alberghi, alle scuole pubbliche e private per riconoscere se i medesimi corrispondano dal lato dell'abitabilità alle prescrizioni contenute nella legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, nel regolamento per l'applicazione della legge medesima, e nel presente.

Potrà obbligare i proprietari di alberghi, trattorie ed altri locali pubblici, scuole, abitazioni ecc. a pulire e imbiancare i relativi ambienti tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario per motivi d'igiene e di sanità.

Art. 56. - Qualora una casa fosse giudicata in tutto od in parte insalubre, ed i proprietari, debitamente intimati, si rifiutassero di attuare i relativi provvedimenti nel termine prefisso dal Sindaco si procederà contro i contraventori in conformità di quanto prescrive il presente regolamento, e la casa stessa sarà dal Sindaco, dichiarata inabitabile in tutto od in parte, e fatta chiudere ai termini dell'art. 71 del testo unico delle leggi sanitarie 1.º Agosto 1907 N.º 636, anche nel caso che fosse impossibile di attuarvi i necessari provvedimenti.

Art. 57. - Dovranno ritenersi come cause d'insalubrità:

- a) l'umidità permanente, o quando i muri esterni ed i tetti non proteggano sufficientemente i locali abitati dalle acque meteoriche e dalle azioni atmosferiche;
- b) la mancanza di aria e di luce;
- c) l'ubicazione sotterranea delle stanze ad uso di abitazione;
- d) la mancanza o la cattiva condotta per lo smaltimento dei rifiuti domestici;
- e) la mancanza della latrina, e se questa esista, non sia corrispondente alle prescrizioni di cui all'art. 41 di questo regolamento;
- f) la mancanza di imbiancatura alle pareti interne, o quando le medesime sieno riconosciute sporche a giudizio dell'Ufficiale sanitario.

#### CAPO IV.

##### **Abitazioni collettive, scuole, locande ecc.**

Art. 58. - Gli edifici ed i locali destinati ad abitazione permanente o temporanea di più persone, dovranno avere tutte le condizioni di abitabilità prescritte dal presente regolamento.

Art. 59. - Chiunque voglia aprire convitti, scuole od altri locali destinati ad abitazione permanente o temporanea di più persone, dovrà darne avviso 15 giorni prima al Sindaco, il quale ne permetterà l'apertura dopo rapporto favorevole dell'Ufficiale sanitario, salva per le scuole l'osservanza dell'art. 98 del regolamento 3 Febbraio 1901 N. 45.

Art. 60. - Chiunque voglia aprire alberghi o tenere dormitori pubblici, dovrà riportare prima l'autorizzazione del Sindaco, che sarà concessa quando resulti dal rapporto dell'Ufficiale sanitario la salubrità dei locali, la loro ampiezza in rapporto al numero delle persone che si intende di alloggiarvi e l'esistenza delle altre condizioni imposte in proposito dal presente regolamento.

Art. 61. - Non sarà permessa la riunione di piccoli fanciulli a scopo di semplice vigilanza in locali che non rispondano a tutte le condizioni di abitabilità e di salubrità.

#### CAPO V.

##### **Stabilimenti industriali**

Art. 62. - Sono soggetti alle seguenti speciali disposizioni gli edifici per l'esercizio di qualunque industria e i laboratori in genere, ove si trovino impiegate contemporaneamente più persone, tanto per lavoro manuale, quanto per quello eseguito col mezzo di macchine.

Art. 63. - I locali per le industrie e i laboratori di cui nel precedente articolo, oltre ad avere le condizioni di salubrità stabilite da questo regolamento per le case destinate ad uso di abitazione, eccezione fatta per le medesime di quanto è prescritto nel primo capo verso dell'art. 35, dovranno:

- a) avere i pavimenti e le pareti costantemente in stato di nettezza, quando la natura dell'industria non vi si opponga;
- b) avere almeno metri dieci di spazio per ciascuna persona che vi sta a lavorare, e non meno di metri cubi quindici se in essi avvenga sviluppo di polveri o di esalazioni fetide;
- c) essere forniti di sufficiente aereazione anche ad ambiente chiuso;
- d) essere illuminati in modo che la facoltà visiva degli operai non venga a soffrirne per il troppo sforzo dell'applicazione al lavoro;
- e) essere provvisti di acqua pura in quantità sufficiente, per bevanda e pulizia e derivata in modo da non essere contaminata da rifiuti o prodotti dell'opificio.

Nei laboratori dove avvenga notevole sviluppo di polveri od emanazioni di gas dannosi, si dovrà provvedere mediante appositi apparecchi, alla rimozione di dette polveri e gas, ed impedire il sollevamento delle polveri col mantenere il materiale che le produce costantemente umido; e quando ciò non sia possibile, è obbligo di fornire gli operai di apposito apparecchio da applicarsi al naso ed alla bocca per filtrare l'aria da respirare.

Art. 64. - Gli stabilimenti industriali nei quali siano impiegati in media cinquanta operai, dovranno avere una stanza separata dal laboratorio, destinata alla refezione, fornita di un sufficiente numero di recipienti con sapone, perchè gli operai possano convenientemente lavarsi il viso e le mani prima del pasto.

Nei laboratori ove si adoprano materiali nocivi alla salute, sarà proibito agli operai di portarvi cibi e bevande, e di farvi la refezione.

In tutti i detti laboratori dovranno trovarsi spogliatoi separati dai medesimi per riporvi gli abiti giornalieri degli operai, e quello speciale che devono indossare durante il lavoro, e tutto il necessario perchè gli operai stessi prima di uscire dal laboratorio possano lavarsi mani e viso con acqua e sapone, ed anche con liquidi disinfettanti, quando occorra. Anco per tutti gli altri operai sarà tenuta a disposizione acqua sufficiente per lavarsi, quando ai medesimi occorra.

Art. 65. - Negli stabilimenti industriali e nei laboratori nei quali gli operai siano esposti ad infortuni, dovrà trovarsi in apposito locale tutto il necessario per prestare ai medesimi, occorrendo, i primi soccorsi d'urgenza.

Art. 66. - Quelle fabbriche od opifici che all'attuazione del presente regolamento non si trovassero nelle condizioni volute da questo capo, dovranno uniformarvisi secondo i criteri emessi caso per caso dall'Ufficio sanitario, e nel tempo stabilito per ciascuna di esse dal Sindaco.

Art. 67. - Il Sindaco ha facoltà di invigilare per mezzo dell'Ufficio sanitario, sulla durata e distribuzione degli orari negli stabilimenti industriali e nei laboratori in genere, in

quanto può aver rapporto collo stato di salute degli operai, e di curare che siano osservate tutte le disposizioni di legge sul lavoro, e specialmente su quello delle donne e dei fanciulli.

#### CAPO VI.

#### Industrie, fabbriche e depositi insalubri

Art. 68. - Ferme le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie 1 Agosto 1907 N. 636 e nel regolamento generale 3 Febbraio 1901 N. 45, sarà esercitata un'attiva vigilanza sulle manifatture e fabbriche che spandono esalazioni o che possono in altro modo riuscire dannose alla salute degli abitanti, affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni date caso per caso dall'Autorità sanitaria comunale, in base alla classificazione dei predetti stabilimenti, fatta dalla Giunta municipale sull'elenco delle industrie insalubri, pubblicato dal Consiglio superiore di sanità.

Art. 69. - I camini di tutti gli stabilimenti industriali devono elevarsi almeno sei metri al disopra del comignolo o punto più alto dei tetti delle case circostanti.

#### CAPO VII.

#### Difesa e purezza delle acque potabili

Art. 70. - I pozzi e le cisterne di acqua potabile dovranno:

- a) essere scavati lontani possibilmente dieci, e non mai meno di sei metri, dai pozzi neri, dai depositi di letame, dai canali di scolo o da qualunque altra causa d'inquinamento;
- b) penetrare a profondità tale da dare acqua salubre ed in quantità sufficiente per tutto l'anno;
- c) essere costruiti in buona muratura, intonacati interamente a cemento o resi in altro modo impermeabili alle infiltrazioni di acque inquinate tanto superficiali che profonde, e coperti in modo da essere difesi dalle acque piovane e da altre cause di inquinamento.

La loro apertura sarà circondata da uno spazio di suolo libero di almeno un metro reso impermeabile e con pendenze al di fuori.

Ogni pozzo dovrà essere munito di pompa o per lo meno di un sechio fesso metallico, e dovrà esser chiuso con serratura perfetta da aprirsi solo per attingere l'acqua.

Anche per le condutture di acqua potabile dovranno essere osservate, in quanto le riguardano, le suddette disposizioni.

Art. 71. - I pozzi saranno spurgati di regola ogni due anni, e ogni qualvolta sia ordinato dall'Autorità sanitaria comunale.

Quando un pozzo sia abbandonato o dichiarato inservibile agli usi domestici per la riconosciuta impossibilità di potervi attuare i lavori necessari al suo risanamento, dovrà a cura del proprietario esser riempito con terra sterile o con ghiaia entro il termine assegnato nella relativa ordinanza, a meno che non sia destinato per uso agricolo od industriale.

Art. 72. - In quelle località ove non sia possibile l'escavazione dei pozzi sarà permesso l'uso delle cisterne.

Le pareti di queste e quelle dei relativi condotti di alimentazione, saranno costruite con materiale impermeabile, e ne sarà perfettamente chiusa l'apertura.

Le cisterne dovranno essere fornite di un deviatore di scarico per le prime acque piovane; l'attingimento sarà fatto esclusivamente per mezzo di pompa.

Art. 73. - Anche pei pozzi, le cisterne e le condutture di acqua potabile attualmente esistenti, dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quanto riguarda la ubicazione.

Art. 74. - E' proibito costruire pozzi neri, concimaie, stalle, fognie, acquai, canali o fosse di scolo ad una distanza minore di metri dieci dai pozzi o serbatoi di acqua per uso potabile in servizio di privati, e di metri venti almeno quando l'acqua sia destinata a servizio pubblico.

Art. 75. - I lavatoi pubblici e privati devono essere costruiti in modo da corrispondere a tutte le esigenze e le indicazioni igieniche che caso per caso saranno prescritte dall'Autorità sanitaria comunale.

I locali stessi dovranno essere forniti di abbondante acqua per lavaggio e di un condotto di smaltimento per le acque di rifiuto, munito di una chiusura idraulica o sifone.

Anche alle rivendite attualmente esistenti dovranno essere applicate le disposizioni di questo articolo, nel termine che sarà assegnato caso per caso dal Sindaco su rapporto dell'Ufficiale sanitario.

Art. 95. - Il trasporto delle carni dal pubblico macello alle singole rivendite, sarà effettuato mediante appositi carri chiusi e foderati internamente di zinco per poter essere facilmente lavati ed occorrendo disinfettati.

Art. 96. - Le carni macellate da trasportarsi al pubblico mercato o alle succursali di rivendita, nonchè quelle in transito sul territorio comunale, dovranno essere totalmente coperte e non debbono dar luogo a spandimento di sangue.

Art. 97. - E' proibita la vendita di carni fresche fuori delle macellerie, senza il permesso del Sindaco, fatta eccezione per la località del pubblico mercato, nei giorni stabiliti.

Art. 98. - Nella stagione estiva le carni nelle macellerie, saranno coperte da panni o veli nettissimi e tenute in luoghi freschi e ben puliti.

Art. 99. - La preparazione dello strutto, delle carni insaccate, salate o in qualsiasi modo preparate, è sottoposta alla diretta vigilanza dell'Autorità sanitaria, affinché siano osservate le prescrizioni in proposito contenute negli articoli 55 e seguenti del regolamento speciale 3 Agosto 1890.

Art. 100. - I locali destinati alla lavorazione delle carni ed alla conservazione dei relativi prodotti, debbono essere esclusivamente riservati a tali usi ed essere mantenuti costantemente puliti.

Tali locali debbono essere corredati degli utensili, strumenti, e di quanto altro possa occorrere per poter permettere al Veterinario condotto l'immediato trattamento delle carni riscontrate insalubri, allo scopo di sottrarle subito ad ogni possibilità di consumo alimentare.

Art. 101. - All'ingresso dei laboratori di carni sarà collocato, in modo visibile al pubblico, un cartello, munito del

visto dell'Autorità comunale, indicante la specie delle carni che vi si lavorano.

Art. 102. - I locali da adibirsi alla macellazione nel caso, indicato dall'art. 93, dovranno :

1.° essere separati da quelli destinati per la lavorazione delle carni e per le successive operazioni.

2.° avere dimensioni proporzionate alla entità della lavorazione.

3.° essere ben ventilati e illuminati almeno in quella misura prescritta per le case di abitazione dall'art. 34 di questo regolamento.

4.° essere muniti di abbondante quantità d'acqua per lavaggio.

5.° avere pareti lisce, rivestite di materiale impermeabile fino all'altezza di due metri almeno dal suolo, con angoli arrotondati e raccomandati a sagoma curva col pavimento che sarà pure impermeabile; ben levigato e con sufficiente pendenza verso il condotto di smaltimento dei prodotti di rifiuto liquidi e delle acque di lavatura, munito di sifone o valvola a chiusura idraulica.

Art. 103. - Oltre le prescrizioni stabilite nei precedenti articoli per i locali di macellazione, preparazione e conservazione delle carni, e per la vigilanza sulla lavorazione delle carni, l'Autorità comunale e quella provinciale potranno ordinare di volta in volta tutte quelle norme che in caso speciale reputassero opportuno di prescrivere nell'interesse della igiene.

#### POLLI SELVAGGINA E PESCI

Art. 104. - Sono esclusi dal consumo e saranno sequestrati la selvaggina e il pollame morti per malattia, o in via di putrefazione, o deteriorati nel trasporto; i pesci appartenenti a specie notoriamente nocive, o in stato di incipiente decomposizione, e quelli marinati, conservati con la salatura o colla affumicatura od olio, che si presentassero alterati o comunque deteriorati.

#### LATTE, BURRO, FORMAGGIO, Etc.

Art. 105. - I detentori di vacche, mucche, capre e asine destinate alla produzione del latte, dovranno farne denuncia,

entro quindici giorni dall'acquisto, all'Autorità comunale, la quale farà eseguire apposita visita dal Veterinario condotto per constatare lo stato di salute delle medesime.

Tale denuncia è obbligatoria anco per coloro che all'epoca della promulgazione del presente regolamento tengono animali destinati alla produzione del latte.

Art. 106. - A cura dell'Autorità municipale saranno fatte ripetute visite agli animali destinati alla produzione del latte, onde constatarne lo stato di salute e di nutrizione e più specialmente le condizioni delle mammelle, prendendo a seconda dei casi le necessarie disposizioni.

Art. 107. - Sarà inoltre esercitata efficace vigilanza sui recipienti destinati alla mungitura ed al trasporto del latte, perchè siano tenuti ben puliti; e sarà parimente invigiliato perchè la mungitura stessa non sia praticata da persone affette da malattie contagiose o con piaghe o lesioni alle mani. Il trasporto del latte sarà fatto in recipienti ben puliti ed ermeticamente chiusi con tappo di cristallo, di gomma o di metallo ben terso da potersi volta per volta lavare.

I recipienti suddetti dovranno portare all'esterno il nome, cognome e domicilio del proprietario e la indicazione della qualità del latte contenutovi.

Art. 108. - Chiunque intenda di aprire una rivendita di latte dovrà almeno quindici giorni prima, farne domanda alla Autorità comunale, la quale accorderà la relativa licenza, quando dalla visita sanitaria resulti che il locale trovasi in buone condizioni igieniche.

Art. 109. - Sarà effettuata un'accurata vigilanza sul latte destinato all'alimentazione, tanto nei locali di rivendita, quanto nei caffè; come pure presso i rivenditori ambulanti per constatarne lo stato di salubrità e di purezza.

Art. 110. - Il latte venduto come intero deve dare un residuo secco totale non inferiore al 12<sup>o</sup>/<sub>100</sub>, di cui almeno 3<sup>o</sup>/<sub>100</sub> di grasso e 9<sup>o</sup>/<sub>100</sub> di magro; quello venduto come scremato un residuo secco totale non inferiore al 10<sup>o</sup>/<sub>100</sub>, di cui 1<sup>o</sup>/<sub>100</sub> di grasso e 9<sup>o</sup>/<sub>100</sub> di magro; quello venduto come centri-



figato deve dare almeno il 9% di residuo secco magro; quando il latte contiene meno del 9% di residuo secco magro è da giudicarsi annacquato.

Nei casi di contestazione, al seguito di contravvenzione, si procederà in base a ripetute prove del così detto campione di stalla.

La prova si dovrà considerare favorevole al proprietario o venditore del latte, nel solo caso in cui la differenza fra il campione prelevato ed il latte sospetto non sia maggiore di 0,1% pel grasso e di 0,3% per il residuo magro.

Art. 111. - E' vietato vendere a scopo alimentare grassi animali o vegetali irranciditi o altrimenti alterati o sofisticati; come pure grassi provenienti da animali affetti da malattie contagiose.

Art. 112. - L'Ufficiale sanitario e gli Agenti comunali eserciteranno un'accurata vigilanza sul burro, sul formaggio e sugli altri prodotti del latte per constatarne lo stato di salubrità, le adulterazioni o le sofisticazioni, e per accertare se sotto quei nomi vengano posti in vendita prodotti che contengano grassi artificiali.

### CEREALI, FARINA, PANE E PASTE

Art. 113. - E' vietata la vendita dei cereali:

a) oliati, umidi, contenenti lolla o sostanze minerali estranee; b) imbrattati da semi di specie che rendono le farine nocive o che danno prodotti di sapore od odore cattivo, come il lollo, il niello, il rafano selvatico, il mantano e il melampiro;

c) invasi da crittogame, come la segala cornuta, il carbone, il verde del gran turco, la volpe o ruggine;

d) guastati da parassiti animali o alterati per processi fermentativi, o comunque avariati.

I grani impuri od avariati che si vogliono vendere per alimentazione degli animali domestici, debbono essere indicati come tali con apposito cartello.

E' proibita la vendita delle farine:

a) ottenute da cereali che si trovano nelle condizioni suddette;

b) mescolate con sostanze minerali, come allume, solfato di rame, solfato di zinco, talco, creta, gesso, o comunque falsificati con polveri estranee;

c) alterate per fermentazione, inacidimento etc. o invase da parassiti animali o vegetali.

Le miscele di farine di qualità inferiore con quelle di qualità superiore, devono esser poste in commercio col nome della qualità inferiore e, come tali, indicate con apposito cartello.

Art. 114. - E' vietata la vendita del pane fabbricato colle farine di cui all'articolo precedente; mal cotto, mal lievitato o fermentato, ammuffito, invaso da insetti o da altri animali, o comunque alterato o sofisticato.

E' vietata pure la vendita del pane che contenga una quantità d'acqua maggiore del 35% determinata alla temperatura di 100 gradi, nè più del 2% di sali minerali inerti alle farine genuine, astrazione fatta dal cloruro di sodio aggiunto per la salatura.

E' vietata la vendita delle paste dolci e alimentari, preparate colle farine di cui al precedente articolo, tinte con colori nocivi enumerati nei relativi elenchi del Ministero dell'Interno, od alterate per cattiva conservazione o comunque sofisticate.

E' permessa la colorazione delle paste con sostanze innocue diverse dal rosso d'uovo, a condizione che ciò venga dichiarato con apposito cartellino.

Nella fabbricazione del pane e delle paste si deve far uso di acqua pura, non infetta e conservata in recipienti chiusi e puliti.

Il lievito deve essere ben conservato e non alterato, nemmeno per anormali fermentazioni.

Per la confezione di speciali forme di pane e di paste, è permessa l'aggiunta di zucchero, burro, olio, grassi animali, uva, noci, zibibbo, ranerino, e di altre sostanze alimentari che si usano, purchè di ottima qualità.

Nella fabbricazione del pane e delle paste di grano, si deve fare uso di farine di grano di buona qualità.

Il pane e le paste fatte con farine diverse da quelle di frumento, o con miscele di queste con altre farine, saranno

tenuti distinti, e con cartello che ne indichi la natura o la miscela.

Art. 115. - Il Sindaco potrà ordinare che il pane e le paste provenienti da altri Comuni, siano portati dagli interessati in località da lui indicata, per esservi visitati prima di essere venduti.

Il Sindaco ne vieterà la vendita, qualora il pane o le paste non corrispondano alle prescrizioni degli articoli precedenti, e quando il trasporto di essi non sia fatto nei modi richiesti.

Potrà pure vietarne la vendita quando gli risulti che la fabbricazione non è stata fatta secondo le regole dell'igiene e in locali aereati e puliti.

Art. 116. - Il trasporto del pane e delle paste da altri Comuni o dal forno o dalla fabbrica situati in questo Comune fino ai locali di deposito, o di vendita, o al domicilio dei privati, dovrà sempre farsi in recipienti perfettamente chiusi, in modo che il pane sia riparato dalla polvere e da qualsiasi altra contaminazione. Il recipiente non dovrà contenere altri oggetti e dovrà essere mantenuto in uno stato di perfetta nettezza.

Art. 117. - Il Sindaco ogni qualvolta lo creda opportuno, potrà far procedere dall'Ufficio d'igiene alla visita dei recipienti per verificare se corrispondono alle sopradette condizioni.

A questo oggetto i proprietari dei recipienti dovranno a loro spese, portare o mandare i recipienti stessi nel luogo, nel giorno e nell'ora che verranno stabiliti dal Sindaco.

I recipienti riconosciuti adatti, verranno bollati o contrassegnati; quelli inadatti non potranno essere adoperati per il trasporto del pane finchè non vi siano state eseguite le riparazioni indicate dall'Ufficio d'igiene; come pure non potranno essere adoperati quei recipienti che non fossero presentati alla visita.

Art. 118. - Gli Agenti comunali eserciteranno un'accurata vigilanza affinché sieno rigorosamente osservate le disposizioni della legge 22 Marzo 1908 N.º 105 sull'abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione, e del relativo regolamento approvato con R. Decreto 28 Giugno 1908 N. 432.

Art. 119. - Le fabbriche e le rivendite di farine, di pane e di paste alimentari devono essere tenute con decenza e nettezza in locali asciutti, aereati, e non comunicanti con latrine, stalle od ambienti che tramandino cattive esalazioni.

Art. 120. - Chi intende aprire un forno o attivare una rivendita di pane, di farine e di paste alimentari deve farne domanda almeno quindici giorni prima all'Autorità comunale, la quale accorderà la relativa licenza quando dalla visita sanitaria risulti la buona disposizione del locale dal lato igienico-sanitario.

Art. 121. - Tanto le stanze in cui viene conservata la farina o il grano, come quelle in cui si lavorano i lieviti, il pane e le paste, o in cui si abburatta la farina, debbono essere bene sfogate, illuminate ed aereate almeno come le comuni stanze di abitazione (Vedi articoli 32 e 34 del presente regolamento.)

I pavimenti debbono essere fatti con mattonelle di cemento o con altre sostanze levigate impermeabili perchè non spolverino nè scropolino. Il palco deve essere costruito a volta, o a voltaicella o per lo meno con soffitto a stola.

La caldaia (stanza sopra il forno) deve pure essere bene aereata, illuminata e ventilata. Potrà concedersi però che la medesima abbia un'altezza minima di metri due, e che le finestre di essa siano di un'ampiezza minore di quella prescritta per le altre stanze, ma non mai inferiore a m. 1.50.

Art. 122. - Il forno deve essere ben conservato e col piano uniforme ben connesso, in modo che non vi rimangano fessure; la cappa deve avere un buon tiraggio; e la bocca del forno uno sportello che la chiuda ermeticamente.

Art. 123. - Il fuciamdolo con cui si spazza il forno non deve essere fregato per terra o comunque insudiciato, ma fuori dei momenti in cui si adopra deve stare costantemente in apposito recipiente su cui deve potersi adattare un coprichio, perchè non vi entri polvere o altro.

Art. 124. - Nelle stanze summinimate si debbono trovare delle spatacchiere e non deve essere permesso a nessuno di sputare fuori delle medesime.

Art. 125. - Nella caldaia sarà tenuto un recipiente di acqua potabile per la formazione del lieviti e della pasta, il quale dovrà esser sempre pulito e ben chiuso in modo che non vi entri polvere od altro.

Sarà assolutamente proibito agli operai di introdurre in detto recipiente le mani od oggetti non puliti, per qualsiasi scopo. La mاستra, lo spianatoio, i teli ed ogni altro oggetto che si adopra per la lavorazione deve essere mantentuto sempre pulito ed asciutto.

Art. 126. - Gli impastatori e i fornai prima di metter le mani in pasta o di infornare, si laveranno bene le mani e gli avambracci e terranno un grembio pulito che li ricopra dal collo ai piedi, almeno anteriormente.

Art. 127. - Sarà permessa soltanto la lavorazione della pasta per mezzo di apposite macchine, mantenute sempre pulite, o colle mani, e non mai coi piedi.

Art. 128. - Il pane e la pasta devono essere tenuti sempre su tavole pulite e coperti con velo, tanto nei locali di fabbricazione che in quelli di vendita; la mostra al pubblico dovrà farsi in vetrine perfettamente chiuse per impedire che vi si fermino insetti o vi si depositi polvere.

Art. 129. - I trasgressori alle presenti disposizioni, per le quali non siano stabilite pene speciali dalla legge sanitaria 1.º Agosto 1907 N. 636, saranno puniti ai termini dell' art. 199 della legge stessa, salvo le maggiori pene sancite dal Codice penale per i reati da esso previsti.

Si procederà inoltre contro i trasgressori stessi al sequestro dei generi, dei mobili e attrezzi non conformi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 130. - E' vietata la vendita di frutta, legumi, erbaggi od altri vegetali commestibili che siano guasti, fermentati o in altro modo alterati.

Art. 131. - E' vietata la vendita per uso alimentare, di patate e di tuberi che abbiano messo i germogli, o che siano affetti da malattie, o per altre cause insalubri.

Art. 132. - Ai termini dell' art. 120 del regolamento generale 3 Febbraio 1901 N. 45 è permessa soltanto la vendita

dei funghi che appartengono alle seguenti specie: porcino, ovolo, famigliaola bona, gallinaccio o cresta di gallo, pratatolo o pratatolo bianco, spugnola bastarda, tartufo e sue varietà.

E' vietato vendere funghi freschi o secchi avariati.

E' permessa soltanto la vendita dei funghi secchi della specie dell' ovolo e del porcino.

#### CONSERVE ALIMENTARI PREPARATE

##### A BASE DI ZUCCHERO Etc.

Art. 133. - E' proibito vendere conserve alimentari, preparati zuccherini, miele, confetti, sciroppi etc. composti e colorati con sostanze minerali o vegetali riconosciute nocive alla salute, alterati o sofisticati con altre sostanze diverse da quelle colle quali dovrebbero esser composti.

#### CAFFÈ, THÈ, CIOCCOLATE E DROGHE

Art. 134. - E' proibito vendere caffè o polvere di caffè, avariati o in qualunque modo sofisticati.

E' proibito vendere col nome di caffè i suoi surrogati, e le sostanze mescolate col medesimo.

I surrogati al caffè dovranno essere indicati per tali e tenuti in recipienti separati con apposito cartello.

Art. 135. - E' parimente vietato la vendita della cioccolata adulterata, e di qualunque altra sostanza con questo nome; del thè, delle droghe e spezie di qualsiasi specie adulterate o sofisticate.

Art. 136. - Le frutta, conserve, dolci etc. destinate per l'alimentazione debbono essere coperte con veli o in altro modo riparate dal contatto delle mosche e degli altri insetti.

#### VINI, BIRRA, ACETO, SPIRITI

##### ED ALTRE BEVANDE ALCOOLICHE

Art. 137. - Per la preparazione ed il commercio dei vini si applicano le disposizioni della legge 25 Marzo 1900 N. 100, del regolamento 25 Novembre 1900 N.º 450, non che le disposizioni della legge sanitaria 1 Agosto 1907 e del relativo

regolamento. Per la fabbricazione e vendita di spiriti e di bevande alcoliche, in quanto riguarda l'igiene, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge speciale 26. Febbraio 1890 N. 6653.

Art. 138. - E' proibito di vendere vino con germi d'inferimento, inacidimento, amarezza, vischiosità e simili malatte a meno che, dopo speciale trattamento, ne sia assicurata la conservabilità, e non sia avariato, nè contenga sostanze nocive, o coloranti.

Art. 139. - E' vietato distribuire la birra con apparecchi i cui tubi o condotti non siano di stagno puro, o di vetro non piombifero.

Art. 140. - E' vietato vendere spiriti od altre bevande alcoliche contenenti sostanze nocive.

Art. 141. - Il nome di aceto è riservato al prodotto ottenuto colla fermentazione acetica del vino, senza alcuna aggiunta di materie coloranti o di altre sostanze.

Gli aceti ottenuti colla fermentazione della birra, dell'acool e della frutta devono essere venduti col nome di aceto di birra, aceto di acool, e aceto di sidro.

E' permesso di fabbricare aceto artificiale per diluizione dell'acido acetico puro, purché sia venduto con tale indicazione.

Tutte le qualità di aceto conterranno almeno il 4%, di acido acetico e non debbono essere mescolate con acidi minerali od altre sostanze nocive.

#### ACQUE GASSOSE, LIMONATE E GHIACCIO

Art. 142. - E' proibito di vendere acque gassose, limonate o altre simili bevande preparate con acqua insalubre e contenenti acidi minerali o materie edulcoranti diverse dallo zucchero di canna o barbabietola.

Art. 143. - Chi intende aprire una rivendita di ghiaccio dovrà almeno quindici giorni prima farne domanda all'Autorità comunale, la quale accorderà la relativa licenza quando dalla visita sanitaria risulti la buona disposizione del locale per quanto riguarda le condizioni igienico - sanitarie.

I depositi del ghiaccio per la vendita debbono essere tenuti con la massima nettezza ed essere provvisti di condotto per le acque che sciolano.

Art. 144. - Sarà esercitata speciale vigilanza, ai termini dell'art. 125 del regolamento 3. Febbraio 1901 N. 45, sulla vendita delle suppellettili da cucina e da tavola, e dei recipienti per bevande e cibi, non che sui fogli metallici contenenti piombo, destinati ad avvolgere sostanze alimentari.

Art. 145. - Per tutte le altre disposizioni concernenti la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, delle quali non è parola nel presente regolamento, s'intende riferirsi alle norme contenute nel regolamento speciale per la vigilanza igienica approvato con R. decreto 3. Agosto 1890 N. 7045, in quanto le medesime non siano contrarie alle disposizioni di altri regolamenti generali.

#### CAPO X.

##### Assistenza sanitaria.

Art. 146. - Ai termini degli articoli 15 e 16 del regolamento generale 19. Luglio 1906 N. 466, il Comune provvede gratuitamente alla assistenza medico-chirurgica ed osterica, ed alla somministrazione dei medicinali ai soli poveri.

A tale effetto debbono considerarsi poveri ed essere compresi nel relativo elenco da formarsi a norma degli articoli 17 e seguenti del regolamento suddetto, le persone e le famiglie che non sono iscritte nei ruoli delle imposte dirette e delle tasse comunali, e specialmente della tassa di famiglia, salve le eccezioni che la Giunta municipale, sentito caso per caso, il medico condotto riterrà opportuno di prescrivere, tenuto conto delle speciali condizioni di salute od economiche delle persone o famiglie da includersi o da escludersi dall'elenco.

Durante l'anno potranno essere iscritte nell'elenco dei poveri anche quelle famiglie comprese nelle ultime cinque classi della tassa di famiglia, qualora per morte o per malattia del capo famiglia venisse a mancare, od a ridursi sensibilmente, il reddito che ha servito di base all'applicazione della tassa.

I medici chirurgici condotti e le ostetriche condotte, devono prestare gratuitamente l'opera loro a tutti gli iscritti nell'elenco suddetto.

Art. 147. - Nelle denunce di malattie infettive e diffuse di cui all'art. 113 del regolamento generale 3 Febbraio 1901 N. 45, dovrà essere indicato se l'ammalato frequenta scuole, laboratori, fabbriche, opifici etc. e quali; e se nella famiglia vi siano scolari, insegnanti, operai od altre persone addette a scuole, laboratori, fabbriche, opifici ecc.

Art. 148. - L'Ufficiale sanitario comunale dovrà tener nota, in apposito registro, di tutte le denunce di malattie infettive o diffuse.

Art. 149. - L'isolamento delle persone affette da malattie infettive e diffuse può essere effettuato anche nella stessa casa dell'ammalato, eccettuato i casi gravi di epidemie, o quando vi si oppongano condizioni di miserabilità o di insufficienza d'ambiente.

Art. 150. - Nei casi di malattie infettive e diffuse tanto al medico curante che ai membri della famiglia od a coloro che assistono l'infermo, è fatto obbligo di coadiuvare ed obbedire l'Ufficiale sanitario nella esecuzione di quei provvedimenti che crederà di prescrivere per impedire la diffusione della malattia.

Art. 151. - Ferme le disposizioni di cui agli articoli 136 e 137 del regolamento 3 Febbraio 1901 N. 45, le disinfezioni da eseguirsi durante la malattia, possono essere affidate alla famiglia del malato, quando il medico curante dichiara di assumere la vigilanza.

Le disinfezioni da farsi al termine della malattia, o quando l'infermo sia trasportato altrove, o al seguito di morte dovranno essere eseguite dagli incaricati municipali sotto la direzione e vigilanza dell'Ufficiale sanitario.

Art. 152. - Le persone che assistono l'infermo colpito da malattia infettiva e diffusa, debbono disinfettarsi le mani ogni qualvolta siano venute a contatto col malato, e cambiare di abiti al momento di lasciare la camera del malato medesimo.

Dovranno pure essere disinfettati durante e dopo la malattia gli oggetti di uso domestico che abbiano servito per l'infermo, o che siano stati in camera dell'infermo medesimo.

Art. 153. - E' proibito di asportare in altri locali e di lavare la biancheria od altri effetti che abbiano servito agli infermi colpiti da malattie di cui nei precedenti articoli, se prima non siano stati convenientemente disinfettati.

Art. 154. - Nessuno potrà reclamare indennità o risarcimento per guasti, deterioramenti, o per dispersione di oggetti sottoposti a disinfezione, se non sia dimostrato che i danni subiti siano derivati da imperizia o trascuratezza degli agenti incaricati della disinfezione.

Art. 155. - Gli individui che hanno sofferto malattia infettiva e diffusa non possono essere riammessi alle scuole, o negli opifici ove si lavora in comune, specialmente in locali chiusi, se non dopo che siano decorse dalla cessazione della malattia:

Sei settimane per la difterite o croup, per la scarlattina, pel vajolo, per la febbre tifoide;

Quattro settimane almeno per il morbillo, per la dissenteria e per l'crisipela;

Tre settimane almeno per la varicella, per la parotitide, per la petrosse, polmonite ecc.

Per gli alunni e per gli insegnanti sia di scuole pubbliche che private, dovranno inoltre essere osservate le norme contenute nel regolamento per la profilassi delle malattie contagiose nelle scuole approvato con decreto ministeriale 16 Ottobre 1903.

## CAPO XI

### Vaccinazione

Art. 156. - A cura dell'Autorità comunale sarà eseguita gratuitamente la vaccinazione. Saranno a tale scopo tenute due sessioni pubbliche di vaccinazione, una in primavera e l'altra in autunno, nei giorni e nei luoghi che verranno indicati dal Sindaco con pubblici avvisi.

Art. 157. - I genitori, il tutore o il tenentario del bambino sono obbligati e fargli inoculare il vaccino in conformità di quanto dispongono gli art. 12 e seguenti del regolamento speciale sulla vaccinazione del 29 Marzo 1892 N. 329.

Art. 158. - L'Ufficiale dello stato civile rinetterà all'Ufficiale sanitario comunale l'elenco dei nati alla fine di ogni semestre, affinché questi possa verificare dalle note di vaccinazione rimesse dai medici al Municipio, se esistano dei trasgressori all'obbligo della vaccinazione.

#### CAPO XII.

#### Misure speciali contro la minaccia e lo sviluppo di epidemie

Art. 159. - Saranno sottoposti a disinfezione per cura dell'Autorità comunale, tutti gli oggetti provenienti da luoghi infestati e che non risultino essere stati già disinfettati dalla altra Autorità.

Art. 160. - Quando trattisi di malattie esotiche indicate nell'art. 129 lettera a, del regolamento 3 Febbraio 1901 N. 45, l'isolamento potrà essere esteso, non solo all'infermo ed alle persone che lo assistono, ma anche agli abitanti della stessa casa o del gruppo di case ove si è manifestata la malattia.

Qualora la casa o il gruppo di case si trovassero in cattive condizioni igieniche, si procederà all'allontanamento di tutti gli abitanti sani, provvedendo al loro ritiro in luoghi appartati, ove saranno tenuti in osservazione, mentre si procederà al completo risanamento delle case suddette.

Lo stesso sarà fatto negli istituti di educazione, convitti, caserme etc.

Art. 161. - Quando in un individuo si sviluppi il vaiuolo si procederà alla vaccinazione e rivaccinazione di tutti i membri della famiglia, e se l'epidemia tende a diffondersi, dovranno essere vaccinati gli abitanti del gruppo di case ove si è sviluppata la malattia stessa.

Quando la malattia minacci di assumere carattere epidemico, saranno tosto tenute dall'Autorità comunale sessioni straordinarie per la rivaccinazione.

Art. 162. - Al primo manifestarsi di una malattia epidemica, il Sindaco potrà obbligare i lavandai di quella località ove si siano verificati i casi, a lavare in un determinato lavatoio, dove a cura del comune si terranno a disposizione vasche contenenti soluzioni antisettiche per immergervi tutti gli oggetti prima di esser lavati.

Art. 163. - Quando si sviluppino epidemie o casi di malattie epidemiche, gli esercenti i servizi di nettezza pubblica, se il servizio non fosse fatto direttamente dal Comune, saranno obbligati ad ottemperare a tutte le iscrizioni che potranno esser date dal Sindaco nell'interesse della pubblica salute.

In questi casi il Sindaco farà eseguire ispezioni straordinarie tecnico-igieniche:

- a) a tutte le acque potabili;
- b) alle fognature e alle latrine pubbliche e private;
- c) in generale a tutto ciò che può esser causa di contagio o di mezzo per la diffusione e lo sviluppo delle malattie stesse.

#### CAPO XIII.

#### Tigna, Dermatosi e Oftalmie contagiose

Art. 164. - Il medico curante che abbia constatato un caso di tigna, dovrà farne denuncia all'autorità sanitaria comunale, la quale dopo apposita visita dell'ufficiale sanitario alla persona affetta, adotterà gli opportuni provvedimenti per impedire la diffusione della malattia.

Potrà essere in questi casi proceduto:

- a) all'isolamento del malato sia a domicilio o mediante il ricovero in luogo appartato o in un ospedale;
- b) alla distruzione di tutto quanto ha servito alla copertura del capo del malato;
- c) alla sterilizzazione delle vesti, biancheria, materassi, sacconi, etc.; nonchè alla disinfezione dei mobili appartenenti al malato;
- d) all'allontanamento, uccisione e distruzione degli animali riconosciuti affetti da tale malattia.

Gli individui guariti verranno assoggettati ad una visita mensile di un medico per accertare se avvengono recidive; e ciò per sei mesi dopo denunciata la guarigione.

Anco per altre dermatosi contagiose saranno prese a seconda dai casi, dall'Autorità sanitaria comunale le necessarie disposizioni per impedire la diffusione.

Art. 165. - Non saranno ammessi alle scuole pubbliche o private gli alunni affetti da tigna favosa, tigna tonsurante, siccosi ticofitica ed altre dermatosi contagiose, e da oftalmie parimente contagiose.

I direttori e gli insegnanti dovranno allontanare dalle scuole gli alunni che sospettassero affetti da malattie curanee e da oftalmie, e non potranno nuovamente riceverli senza un certificato medico che dichiara la malattia non contagiosa.

Art. 166. - I barbieri e i parrucchieri devono tenere la loro persona pulchissima e gli strumenti e le suppellettili del loro esercizio ben netti, curando la sterilizzazione degli strumenti stessi con immersioni in acqua bollente, o in soluzioni antisettiche, ogni qualvolta gli abbiano adoperati.

Debbono tenere le mani sempre pulite e disinfetate.

Debbono lavare la faccia con soluzioni antisettiche

Gli asciugamani, gli accappatoi, i barbini, debbono essere sempre di bucato e cambiati per ogni persona.

È vietato l'uso della spazzola a rullo.

#### CAPO XIV.

### Misure contro la diffusione delle malattie contagiose degli animali

Art. 167. - Ferme le disposizioni contenute negli articoli 154 e seguenti del regolamento generale 3. Febbraio 1901 N. 45, per tutto ciò che riguarda le malattie degli animali trasmissibili all'uomo, ogni caso di morsicatura canina e felina dovrà essere denunciato all'Autorità sanitaria comunale per gli opportuni provvedimenti.

Art. 168. - L'isolamento e la vigilanza dei cani ed altri animali sospetti da rabbia vengono effettuati nel canile municipale a spese dei proprietari o detentori.

#### CAPO XV. Polizia Mortuaria

Art. 169. - Il trasporto dei cadaveri al cimitero è effettuato per mezzo del carro mortuario municipale.

Il Sindaco potrà permettere che detto trasporto si effettui con altri mezzi, quando siano riconosciuti convenienti dal punto di vista civile e sanitario, sempre però sotto la vigilanza dell'Autorità comunale.

Art. 170. - Il trasporto dei cadaveri sarà effettuato nelle ore e secondo l'itinerario stabilito dall'Autorità comunale.

Art. 171. - I cadaveri dovranno essere depositi in apposita cassa prima di essere rimossi dalla casa di abitazione; e quando la morte sia avvenuta per malattia contagiosa o si sia già iniziata la decomposizione, dovranno essere direttamente trasportati al cimitero.

I cadaveri non potranno essere trattati nelle chiese al di là del tempo necessario per il compimento dei riti religiosi.

#### INCUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 172. - Il periodo di osservazione dei cadaveri nei casi ordinari può compiersi nella casa del defunto, quando però non vi si oppongano la ristrettezza degli ambienti od altre cause di natura igienica.

Quando la morte sia avvenuta per vaiuolo, tifo esantematico, scarlattina, difterite, cholera ed altre malattie esotiche contagiose e diffuse, i cadaveri devono essere depositi nel feretro senza spogliarli dei loro indumenti, avvolti in un lenzuolo inzuppato di soluzione di sublimato corrosivo al due per mille e trasportati direttamente dal luogo del decesso al cimitero.

#### AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

Art. 173. - Nessuna autopsia o imbalsamazione potrà essere effettuata se non sono decorse 24 ore dalla morte nei casi ordinari, e 48 ore quando si tratti di morte apparente o improvvisa.

Art. 174. - Per eseguire un' autopsia è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, dietro richiesta dei parenti del defunto, i quali dovranno indicare al tempo stesso lo scopo per il quale deve essere eseguita, ed il medico prescelto a tale ufficio. Quando si tratti di morti per malattia contagiosa, si dovranno osservare tutte quelle cautele stabilite dal Sindaco sul parere dell' Ufficiale sanitario.

Art. 175. - L' autopsia deve essere fatta nella stanza mortuaria annessa al cimitero, procedendo, appena terminata, all'immediato seppellimento del cadavere, riponendolo nella cassa tutti i pezzi staccati.

#### ESUMAZIONI

Art. 176. - I parenti degli estinti potranno ottenere dal Sindaco il permesso di esumare i cadaveri per deporli in altre parti del cimitero stesso o in altri cimiteri, o in sepolcreti di famiglia.

In tali operazioni si dovranno osservare tutte le precauzioni, che secondo il caso, verranno suggerite dall' Ufficiale sanitario comunale.

#### CAPO XVI.

##### Disposizioni generali e penali

Art. 177. - Agli effetti del presente regolamento si intendono centri abitati tutte le riunioni di case che comprendono un aggregato di almeno 300 abitanti.

Art. 178. - Il presente regolamento andrà in vigore dopo la sua pubblicazione, la quale sarà fatta all' albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni; e di ciò ne sarà dato avviso con pubblici manifesti.

Art. 179. - Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, per le quali non siano stabilite pene speciali da leggi o da regolamenti generali, sono punite ai termini dell' art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie 1. Agosto 1907 N. 636, con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le maggiori pene sancite dal codice penale per i reati da esso previsti.

Art. 180. - Quando la contravvenzione viene contestata al seguito di un provvedimento emanato dall' Autorità sanitaria comunale in base al presente regolamento, la soddisfazione della pena relativa non sospende gli effetti del provvedimento stesso.

Art. 181. - Sono abrogate tutte le disposizioni municipali in materia d'igiene e di sanità, contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

*Sesto Fiorentino, 25 Febbraio 1910.*

IL SINDACO

Fortunato Bietoletti

## IL SINDACO DI SESTO-FIORENTINO RENDE NOTO

Che il testo unico del Regolamento comunale d'igiene, approvato con le deliberazioni consiliari 25 Febbraio e 5 Novembre 1910 rese esecutive il 28 Gennaio 1911 col visto N. 43793, è pubblicato, ad ogni effetto di legge, all' albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 1.º a tutto il 15 Febbraio 1911.

*Sesto Fiorentino, 31 Gennaio 1911.*

Il Sindaco

Fortunato Bietoletti